

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 26.

Interpretazione autentica della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (Cervim). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 27.

Testo unico in materia di cooperazione Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1998, n. 13.

Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale», come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1998, n. 14.

Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 . Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1998, n. 9.

Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1998, n. 21.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 22.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1998, n. 23.

Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 24.

Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 7 ottobre 1997, n. 5.

Regolamento delle norme disciplinari del personale della regione Abruzzo, area non dirigenziale Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 1997, n. 6.

Legge regionale n. 43 del 10 luglio 1996 e legge regionale n. 6 del 27 gennaio 1997 - Regolamento di esecuzione (attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione ed utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo) Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 maggio 1998, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 Pag. 27

DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1998, n. 8.

Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane e/o della pesca, nonché ai consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1998, n. 26.

Interpretazione autentica della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (Cervim). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Il Cervim è un'istituzione di natura privatistica.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 maggio 1998

VIÉRIN

98R0411

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 27.

Testo unico in materia di cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità all'art. 45 della Costituzione, favorisce, anche con opportuni incentivi, la formazione e lo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico nell'ambito del territorio della Regione e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici, trasferite alla Regione con la legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e dà attuazione alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

b) detta norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali);

c) disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo.

Art. 2.

Caratteri degli enti cooperativi

1. Sono società cooperative e società di mutuo soccorso quelle che, nel rispetto delle regole giuridiche previste dalla legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento delle stesse, perseguono effettivamente uno scopo mutualistico consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai propri soci.

2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, le piccole società cooperative di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi per l'economia), e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile, sono parificati, qualora perseguono effettivamente la finalità di cui al comma 1, alle società cooperative.

TITOLO II

VIGILANZA E TUTELA

Capo I

REGISTRO REGIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 3.

Regime delle iscrizioni

1. Gli enti cooperativi di cui all'art. 2, legalmente costituiti e aventi la propria sede legale nel territorio della Regione, possono chiedere l'iscrizione all'apposito registro regionale degli enti cooperativi, tenuto dalla Regione ed istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione dell'assessorato regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente.

2. Il registro è pubblico ed è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e precisamente:

- a) sezione prima: cooperazione di consumo;
- b) sezione seconda: cooperazione di produzione e lavoro;
- c) sezione terza: cooperazione agricola;
- d) sezione quarta: cooperazione edilizia;
- e) sezione quinta: cooperazione di trasporto;
- f) sezione sesta: cooperazione della pesca;
- g) sezione settima: cooperazione mista;
- h) sezione ottava: cooperazione sociale;
- i) sezione nona: società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.

3. Le cooperative sociali, oltre che nella sezione per le medesime specificatamente prevista, sono comprese anche nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

Art. 4.

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto giuridico quella al registro prefettizio di cui al regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e al decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e successive modificazioni, e determina gli effetti di tali iscrizioni.

2. La mancanza d'iscrizione al registro determina, in conformità all'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, l'esclusione dell'ente cooperativo da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta dalla legislazione nazionale o da quella regionale.

Art. 5.

Modalità per l'iscrizione al registro. Diniego e ricorso

1. L'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi ha luogo su domanda degli enti medesimi ad avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. La domanda di cui al comma 1 dev'essere presentata, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) elenco nominativo dei soci, con l'indicazione della loro attività professionale, del loro domicilio e dell'ammontare del capitale sociale da loro sottoscritto e versato, recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'appartenenza all'ente cooperativo; per i consorzi, l'elenco dev'essere quello delle singole cooperative con l'indicazione, per ciascuna di esse, della sede legale, del legale rappresentante e dell'ammontare del capitale sociale da loro sottoscritto e versato;

b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l'indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente e di quelli che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

c) eventuale regolamento interno per l'applicazione dello statuto sociale.

3. Qualora il numero dei soci dell'ente cooperativo sia superiore a cento, la domanda d'iscrizione dev'essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e da uno dei sindaci, attestante il numero dei soci distinti per categoria, l'ammontare del capitale sociale, da loro sottoscritto e versato, e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'appartenenza all'ente cooperativo.

4. L'iscrizione al registro è subordinata all'accertamento dell'insussistenza, a carico degli amministratori, sindaci e direttori degli enti cooperativi, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni.

5. Il dirigente della struttura competente, verificata la completezza della documentazione e la conformità della stessa alla normativa vigente e all'atto costitutivo, dispone con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'iscrizione dell'ente cooperativo al registro.

6. In caso di documentazione incompleta o comunque regolarizzabile, l'ente richiedente è invitato alla relativa integrazione o regolarizzazione nel termine di sessanta giorni.

7. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 6, ovvero se mancano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione al registro è negata.

8. Il diniego di cui al comma 7 è disposto dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento ed è comunicato all'ente interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione.

9. Avverso il provvedimento di cui al comma 8 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

10. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 9 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Art. 6.

Ordine cronologico e annotazioni

1. L'esame delle domande di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi ha luogo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Nell'ordine di cui al comma 1 ha luogo l'iscrizione, salvo che non sussistano impedimenti istruttori che ostacolano l'esame completo della pratica. In tali casi, l'iscrizione non conforme all'ordine cronologico deve trovare adeguata giustificazione nella presenza di necessari supplementi di istruttoria.

3. Il registro deve riportare per ogni ente cooperativo le seguenti ulteriori informazioni:

- a) la sede legale dell'ente cooperativo;
- b) gli estremi dell'atto notarile di costituzione;
- c) gli estremi del provvedimento di omologazione e di iscrizione al registro delle imprese;
- d) la sezione di appartenenza fra quelle indicate all'art. 3, comma 2;
- e) la durata della società;
- f) il valore della quota sociale o delle azioni;
- g) l'eventuale adesione ad uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20;
- h) gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
- i) gli estremi del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese;
- l) ogni altra annotazione utile.

Art. 7.

Comunicazioni

1. La struttura regionale competente alla tenuta del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle annotazioni richieste dalle norme vigenti e l'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al Capo terzo, deve trasmettere alla struttura competente ogni documentazione in suo possesso relativa agli enti cooperativi di cui all'art. 2.

2. Gli enti cooperativi non soggetti alle incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall'adozione degli atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione:

- a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
- b) le cariche sociali e le relative variazioni;
- c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. In qualsiasi momento la struttura competente può, qualora se ne ravvisi l'opportunità, richiedere agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), ovvero di cui al comma 3 del medesimo articolo, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.

Art. 8.

Cancellazione dell'iscrizione al registro

1. La cancellazione dal registro regionale degli enti cooperativi è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando:

- a) l'ente cessa, per qualunque ragione, la propria attività;
- b) l'ente perda i requisiti necessari per l'iscrizione;
- c) nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 3.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev'essere comunicato all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

5. L'ente cooperativo cancellato dal registro non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.

Art. 9.

Pubblicità

1. Le iscrizioni e le cancellazioni nonché ogni altra operazione attinente al registro regionale degli enti cooperativi sono comunicate all'ente cooperativo interessato e sono pubblicate per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate, ad opera della struttura competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le annotazioni richieste dalle norme vigenti.

Capo II

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 10.

Compiti della commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita, presso la struttura competente, la commissione regionale per la cooperazione.

2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri non vincolanti:

1) sui ricorsi alla Giunta regionale previsti negli articoli 5, 8, 33 e 34;

2) sulle domande di riconoscimento e sulla revoca dello stesso, di cui all'art. 21, commi 1 e 4;

3) sull'approvazione degli statuti e dei regolamenti di cui all'art. 29, comma 3;

4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e dal regio decreto n. 278/1911;

6) sull'adozione degli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 39;

7) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti ovvero sia richiesto dalla Giunta regionale o da uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 o dal dirigente della struttura competente;

b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione;

c) formula proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione.

Art. 11.

Composizione della commissione

1. La commissione regionale per la cooperazione è composta:

a) dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperative sociali, o da un suo delegato;

c) da tre funzionari dei ruoli regionali, appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale, in servizio, rispettivamente, presso la struttura regionale competente in materia di cooperative agricole, la struttura regionale competente in materia di cooperative edilizie e la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, o da loro delegati;

d) da un membro per ciascuno degli enti ausiliari di cui all'art. 20, designati dagli enti stessi, o da loro delegati;

e) da rappresentanti degli enti cooperativi, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dagli enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), n. 1), la commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di industria.

3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della struttura competente appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

4. Ai componenti della commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un compenso lordo pari a lire centomila.

Art. 12.

Funzionamento della commissione

1. La commissione regionale per la cooperazione è nominata dall'assessore regionale competente in materia di industria, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti delle società cooperative iscritte al registro regionale degli enti cooperativi.

2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

3. La commissione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno sei membri; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del numero legale, il presidente convoca per la seconda volta la commissione con il medesimo ordine del giorno. In tale evenienza la seduta è valida quale che sia il numero dei membri presenti. È ammessa la preventiva fissazione delle due sedute con il primo atto di convocazione. La commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di assenza per impedimento motivato dei componenti effettivi rappresentanti gli enti cooperativi iscritti al registro, partecipano alle sedute i membri supplenti. In caso di assenza per impedimento motivato di uno degli altri membri della commissione, questi possono farsi sostituire, tramite delega scritta, da persona incaricata appartenente al medesimo ente.

5. In caso di mancato funzionamento della commissione, l'assessore regionale competente in materia di industria ne dispone lo scioglimento.

6. Le procedure per la ricostituzione della commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento.

Art. 13.

Elezioni dei rappresentanti degli enti cooperativi nella commissione

1. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti, effettivi e supplenti, degli enti cooperativi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Con lo stesso provvedimento, il Presidente della Giunta regionale stabilisce, sentiti gli enti ausiliari di cui all'art. 20, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che dev'essere eletto dagli enti cooperativi di ciascuna sezione del registro, in modo che nella commissione le sezioni medesime siano adeguatamente rappresentate.

3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni, nelle ore e secondo le norme procedurali indicati dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti ausiliari di cui all'art. 20.

Capo III
VIGILANZA

Art. 14.

Revisioni ordinarie e straordinarie

1. La vigilanza sugli enti cooperativi si esercita attraverso revisioni ordinarie e straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile è esercitata con le medesime modalità, salvo quanto disposto da leggi speciali.

2. Le revisioni ordinarie devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni.

3. Sono assoggettati a revisione ordinaria annuale:

a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a lire 30 miliardi;

b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata o in società per azioni;

c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a lire 3 miliardi;

d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire 3 miliardi;

e) le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge n. 59/1992;

f) le società cooperative sociali ed i loro consorzi.

4. La revisione straordinaria è eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie ed è disposta, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre la revisione straordinaria, può indicare al revisore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento.

5. Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi che non aderiscono ad uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 sono disposte dal dirigente della struttura competente.

Art. 15.

Oggetto della revisione ordinaria

1. La revisione ordinaria ha lo scopo di accertare principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura;

c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente cooperativo;

d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente cooperativo, lo stato delle attività e delle passività e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati.

2. La revisione ordinaria ha anche lo scopo di accertare eventuali irregolarità e di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il miglior perseguimento degli scopi statutarie e mutualistici.

Art. 16.

Esecuzione delle revisioni

1. Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono, iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformità ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno in accordo con la struttura competente.

2. Su esplicita richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all'art. 20, con riferimento alle revisioni ordinarie di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione;

b) effettuare, anche in data successiva alla consegna del relativo verbale alla struttura competente ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto;

c) effettuare, qualora ne sia indicata l'opportunità, gli accertamenti di adempimento all'eventuale atto di diffida disposto ai sensi dell'art. 19, comma 1, e conseguente ad irregolarità accertate a seguito della revisione ordinaria. Detti accertamenti devono essere effettuati allo scadere del termine dell'atto di diffida.

3. Le revisioni straordinarie nonché quelle ordinarie per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 sono eseguite da revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17.

Art. 17.

Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi

1. È istituito, presso la struttura competente, l'elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi.

2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli interessati devono presentare apposita domanda alla struttura competente.

3. La domanda dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificazione attestante:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) l'iscrizione alle liste elettorali;

3) l'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati finanziari o contro la pubblica amministrazione;

4) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

5) la qualifica di revisore di società cooperative rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 purché riconosciuta dal Ministero medesimo o dalla Regione;

b) certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla legge n. 575/1965.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'effettuazione delle revisioni ordinarie e straordinarie agli enti cooperativi aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

5. Nessuna revisione può essere effettuata dai revisori nei confronti degli enti cooperativi per i quali abbiano prestato un rapporto di lavoro subordinato o professionale, qualora non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto, o comunque nei confronti dei quali si trovino in una situazione di incompatibilità per il disinteressato e obiettivo esercizio della revisione. Le cause di incompatibilità, previste dall'art. 2399 del codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore.

Art. 18.

Poteri dei revisori e verbale della revisione

1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti. Ogni mancanza o reticenza dev'essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3.

2. Il revisore ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio sulle attività svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualità.

3. Di ogni revisione dev'essere redatto un verbale in triplice copia, in conformità al modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale integrato dalle informazioni richieste dall'Amministrazione regionale, da sottoscrivere da parte del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le copie del verbale sono consegnate dal revisore, subito dopo le sottoscrizioni, all'ente revisionato, alla struttura competente ed eventualmente all'ente ausiliario a cui l'ente revisionato aderisce.

5. In caso di revisione a cooperative sociali o agricole, una copia del verbale dev'essere trasmessa, a cura della struttura competente, rispettivamente, anche alle strutture regionali competenti in materia di cooperative sociali e di cooperative agricole.

6. Entro quindici giorni dalla data di consegna del verbale di cui al comma 4, l'ente cooperativo revisionato può presentare ulteriori osservazioni alla struttura competente.

Art. 19.

Conseguenze di irregolarità

1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di revisione e in ogni altro caso di constatata grave irregolarità possono, valutate le circostanze del caso, essere diffidate dal dirigente della struttura competente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

2. Nel caso sia documentata una oggettiva difficoltà alla regolarizzazione tempestiva, il dirigente può concedere una proroga del termine per la regolarizzazione.

3. Qualora, trascorso il termine assegnato, l'ente cooperativo non ottemperi all'eventuale diffida di cui al comma 1, il dirigente può, con proprio provvedimento, disporre la cancellazione dal registro degli enti cooperativi a norma dell'art. 8 a meno che non concorrano motivi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

4. Nel caso in cui, trascorso il termine assegnato nell'eventuale atto di diffida di cui al comma 1 o nella proroga di cui al comma 2, sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, questi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, quando si tratta di cooperative sociali ed agricole, sono adottati d'intesa, rispettivamente, con le strutture regionali competenti nelle relative materie.

6. I provvedimenti di cui al comma 4 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi e pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. I provvedimenti stessi devono essere comunicati al registro delle imprese e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le annotazioni richieste dalle norme vigenti.

Art. 20.

Enti ausiliari della cooperazione

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi la propria sede legale nel territorio della Regione, nonché per l'assistenza e la promozione del movimento cooperativo nell'ambito del medesimo territorio, può avvalersi, oltre che della propria organizzazione, anche:

a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, che abbiano associati enti cooperativi aventi la propria sede legale nella Regione;

b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano come riconosciuti ai sensi dell'art. 21.

2. Gli enti ausiliari di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma, devono trasmettere alla struttura competente:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno;

b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali.

3. Ogni anno, gli enti ausiliari di cui al comma 1, lettere a) e b), devono trasmettere alla struttura competente:

a) una relazione sull'attività svolta;

b) una copia degli atti concernenti le modificazioni alla composizione degli organi sociali.

Art. 21.

Riconoscimento giuridico degli enti regionali di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo valdostano

1. Il riconoscimento agli enti regionali di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), ove occorra anche ai fini dell'art. 12 del codice civile, è concesso, sentita la commissione regionale per la cooperazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è concesso qualora:

a) l'ente sia legalmente costituito in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione costituita con atto pubblico e ad esso aderiscano regolarmente almeno quaranta enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi;

b) l'ente svolga, statutariamente ed effettivamente, attività di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli enti cooperativi aderenti e di propulsione e di sviluppo del movimento cooperativo valdostano;

c) l'ente disponga di organizzazione e personale adeguati ad assolvere il compito di revisione.

3. Per ottenere il riconoscimento giuridico, l'ente regionale deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno;

b) dichiarazioni di adesione di non meno di quaranta enti cooperativi associati con l'indicazione per ciascuno del numero di soci;

c) elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi;

d) tutta la documentazione atta a comprovare i requisiti indicati nel comma 2.

4. Il riconoscimento può essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione:

a) quando l'ente regionale svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge;

b) quando venga meno anche uno solo dei requisiti necessari per la concessione del riconoscimento medesimo;

c) quando sia constatata la sua inefficienza a svolgere i propri compiti di revisione e di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano.

5. Prima di disporre la revoca del riconoscimento il Presidente della Giunta regionale deve sentire i legali rappresentanti dell'ente regionale interessato.

6. La concessione o la revoca del riconoscimento avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Vigilanza sugli enti ausiliari della cooperazione

1. Ogni biennio, gli enti ausiliari della cooperazione sono sottoposti alla vigilanza della Regione per quanto attiene:

a) la corretta applicazione delle norme statutarie;

b) l'efficienza dell'attività di revisione sugli enti cooperativi associati;

c) l'utilizzazione dei contributi erogati ai sensi degli art. 23, comma 1, 53 e 55;

d) la corretta applicazione dei regolamenti per la gestione dei fondi di cui all'art. 28 e la verifica della corretta utilizzazione delle relative risorse.

2. Qualora l'ente ausiliario sia costituito in forma di società cooperativa, l'attività di vigilanza di cui al comma 1 è eseguita da revisori non appartenenti ad alcun ente ausiliario ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17, anche con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 18 e 19.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modalità di attuazione dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 nei confronti delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali, o degli enti regionali costituiti in forma di associazione costituita con atto pubblico, di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b).

Art. 23.

Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza

1. Per le revisioni di cui all'art. 16, comma 1, spetta all'ente ausiliario a cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, di entità pari al contributo stabilito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947.

2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere ogni quattro mesi, alla struttura competente, appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.

3. Per ogni revisione straordinaria od ordinaria di cui all'art. 16, comma 3, e per l'attività di vigilanza di cui all'art. 22, commi 2 e 3, al revisore spetta un compenso lordo di entità pari al contributo stabilito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947.

4. Le spese derivanti dall'attività di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell'Amministrazione regionale.

5. Le società cooperative edilizie ed i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del dieci per cento di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), della legge n. 59/1992, direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24.

Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2513 e 2541 del codice civile, le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, nonché i compensi ai commissari liquidatori, sono posti a carico dell'Amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2. Nei casi in cui l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l'Amministrazione regionale per la differenza necessaria.

3. Nei casi in cui, inoltre, venga comprovata l'assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice stesso, nonché l'impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall'Amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'Amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria.

Art. 25.

Elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci

1. È istituito, ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992, presso la struttura competente, l'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi e degli altri enti cooperativi che vi siano tenuti.

Art. 26.

Iscrizione all'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci

1. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 25 ha luogo a domanda delle società interessate, da presentare alla struttura competente.

2. Alla domanda dev'essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della certificazione dei bilanci. Detta documentazione deve, altresì, essere presentata dalle società di revisione all'inizio di ogni triennio successivo all'iscrizione e dev'essere riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 e, comunque, la perdita del possesso dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale.

Art. 27.

Certificazione dei bilanci

1. Gli enti cooperativi tenuti alla certificazione dei bilanci ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992, vi provvedono avvalendosi esclusivamente delle società di revisione iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 25.

2. L'ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente.

Capo IV

FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 28.

Fondi mutualistici gestiti dagli enti ausiliari della cooperazione

1. Gli enti ausiliari possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59/1992, per gli scopi di cui al medesimo art. 11, commi 2 e 3. I fondi possono essere gestiti direttamente dagli enti ausiliari, sulla base di apposito regolamento, o, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 devono destinare alla costituzione o all'incremento dei fondi, costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al tre per cento. Per gli enti cooperativi esercenti il credito la quota suddetta è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

3. Gli enti cooperativi che aderiscono a più enti ausiliari devono ripartire la quota degli utili, in misura uguale, per tutti i fondi costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono.

4. Deve altresì essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947.

5. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati purché finalizzati a finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi medesimi, rivolti al perseguimento delle finalità previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 59/1992.

Art. 29.

Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'art. 28, comma 1, dev'essere sottoscritto, almeno per l'ottanta per cento, dall'organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'art. 28, comma 1, fanno parte di diritto tutti gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.

3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dagli enti ausiliari, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione. Gli statuti ed i regolamenti devono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 59/1992.

4. Gli enti ausiliari, entro trenta giorni dall'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, sono tenuti a trasmettere, alla struttura competente, copia autentica del relativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo.

5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali, la modificazione dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell'associazione devono essere comunicati entro trenta giorni alla struttura competente.

6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguono la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale e ad esse si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile.

7. Le società per azioni e le associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 25. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati esclusivamente per la promozione e il finanziamento di nuove imprese o per iniziative di sviluppo della cooperazione. Non è ammessa alcuna distribuzione di utili.

8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte degli enti ausiliari devono essere trasmesse, entro due mesi dalla loro approvazione, alla struttura competente.

Art. 30.

Istituzione del fondo regionale previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992

1. È istituito, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge n. 59/1992, il fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota, pari al tre per cento, degli utili annuali degli enti cooperativi, ivi comprese le cooperative esercenti il credito, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28, comma 1;

b) il patrimonio residuo degli enti cooperativi in liquidazione, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28, comma 1, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947.

3. Le risorse del fondo regionale possono essere utilizzate per il perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 59/1992 e per la copertura delle spese derivanti dall'attività di vigilanza di cui all'art. 16, comma 3.

4. La destinazione delle risorse del fondo regionale è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessore regionale competente in materia di industria.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 31.

Finalità

1. La Regione, con il presente Titolo, dà attuazione alla legge n. 381/1991.

2. La Regione, a tal fine:

a) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con l'attività dei servizi pubblici socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;

c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali o loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione.

Capo I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 32.

Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito, presso la struttura competente, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano la propria sede legale ed operino prevalentemente nel territorio della Regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro regionale di cui all'art. 3.

3. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali costituite per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

4. Le cooperative sociali di cui al comma 3, lettera b), che hanno come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo qualora:

a) nello statuto sociale sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, educativi ed assistenziali in modo che si possa postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991;

b) al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociosanitari, educativi e assistenziali in modo da consentire una corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per le attività di cui al comma 3, lettera b), e la determinazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

5. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l'iscrizione all'albo soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della medesima legge.

Art. 33.

Modalità per l'iscrizione all'albo regionale. Diniego e ricorso

1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, devono presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente.

2. Le cooperative sociali devono indicare nella domanda:

a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

b) l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e dei sindaci con l'indicazione della loro attività professionale e del loro domicilio;

c) le caratteristiche professionali delle persone che operano nella cooperativa o delle quali la cooperativa intende avvalersi per la gestione dei servizi in relazione all'oggetto sociale o per il supporto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, inoltre, devono indicare nella domanda il numero dei lavoratori svantaggiati utilizzati o dei soci svantaggiati presenti nella compagine sociale.

4. I consorzi devono indicare nella domanda:

a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui il consorzio opera o intende operare;

b) il numero di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

5. Il dirigente della struttura competente, verificata la completezza della documentazione, accertato che la denominazione sociale della cooperativa contenga l'indicazione di cooperativa sociale e che la medesima sia iscritta al registro regionale degli enti cooperativi, dispone con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'iscrizione dell'ente cooperativo all'albo regionale delle cooperative sociali.

6. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione all'ente cooperativo interessato. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. La struttura competente può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive all'ente cooperativo interessato.

8. In caso di documentazione incompleta o comunque regolarizzabile, l'ente richiedente è invitato alla relativa integrazione o regolarizzazione, con assegnazione di un termine di sessanta giorni.

9. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 8, ovvero se mancano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione all'albo è negata.

10. Il diniego di cui al comma 9 è disposto dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento ed è comunicato all'ente interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione.

11. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

12. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 11 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 34.

Cancellazione dell'iscrizione all'albo

1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando:

a) la cooperativa sociale o il consorzio siano stati cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi;

b) la cooperativa sociale o il consorzio perda i requisiti necessari per l'iscrizione;

c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa sociale o dal consorzio, la revisione ordinaria di cui all'art. 14, comma 3;

d) il consorzio abbia una base sociale formata in misura inferiore al settanta per cento da cooperative sociali;

e) il numero dei soci volontari, di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 381/1991, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la base sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida;

f) nelle cooperative sociali di cui all'art. 32, comma 3, lettera b), il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e detto rapporto non sia ripristinato entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev'essere comunicato all'ente cooperativo interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

5. La cooperativa sociale o il consorzio cancellato dall'albo regionale non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto, a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.

Capo II

MODALITÀ DI RACCORDO CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

Art. 35.

Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari educativi ed assistenziali

1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, la Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le è riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che la caratterizzano.

Art. 36.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative regionali e le cooperative sociali, riguardo alla formazione di base, alla riqualificazione e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali e i loro consorzi, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;

c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali o loro consorzi volte all'aggiornamento professionale del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, con particolare riferimento alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime.

Art. 37.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione.

2. In particolare, possono essere previste, all'interno dei piani triennali di politica del lavoro, forme di intervento finalizzate a:

a) favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e di servizi da parte di amministrazioni pubbliche;

b) promuovere nell'ambito regionale lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Capo III

CONVENZIONI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI, I LORO CONSORZI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 38.

Partecipazione alle gare e scelta del contraente

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui al presente Titolo è subordinata all'assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli appalti di servizi di cui al presente Titolo, sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. È in ogni caso da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso fermo restando che, fino all'emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui al presente

Titolo, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indica gli elementi di valutazione che sono applicati e l'ordine d'importanza loro attribuita.

5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa statale e comunitaria relativa agli appalti di servizi, definisce con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1:

- a) le cause di esclusione;
- b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
- c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;
- d) la documentazione probatoria;
- e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.

Art. 39.

Convenzioni

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, approva gli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli schemi di convenzione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, rispettivamente, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cooperative sociali e dell'assessore regionale competente in materia di industria, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per stipulare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche per la gestione dei servizi e per le forniture di cui al comma 1, devono essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 32.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione automatica della convenzione salvo la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale. Detta facoltà può essere esercitata solamente quando è necessario garantire l'espletamento del servizio o il completamento della fornitura onde evitare i possibili pregiudizi derivanti dall'interruzione del rapporto medesimo.

5. I consorzi di cui all'art. 32, comma 3, lettera c), possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) del medesimo comma ad essi associati ovvero siano gestite direttamente con personale dipendente dei consorzi medesimi.

6. Le cooperative iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo concorrono all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica amministrazione utilizzando, nell'esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.

7. La gestione di servizi di cui all'art. 32, comma 3, lettera a), è da intendersi quale organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di manodopera.

8. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 38, nonché gli schemi di convenzione di cui al comma 1, si applicano, oltre che ai soggetti di cui all'art. 32, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali.

Art. 40.

Contenuti degli schemi di convenzione tipo

1. Le convenzioni di cui all'art. 39 debbono almeno prevedere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione e il regime delle proroghe;
- c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e, in particolare, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
- e) l'eventuale capacità di mobilitare risorse volontarie individuali od organizzate laddove necessario in relazione alla natura del servizio e il ruolo svolto dalle medesime in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 381/1991;
- f) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale e degli utenti;
- n) le modalità di raccordo con gli uffici delle amministrazioni pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
- o) qualora si tratti di cooperative di cui all'art. 32, comma 4, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.

2. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme statali.

3. Gli schemi di convenzione tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1, devono almeno:

- a) prevedere espressamente la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- b) indicare i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione all'entità della fornitura affidata, al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 41.

Durata delle convenzioni e tutela dell'utenza

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, possibilmente, durata triennale, con verifiche annuali.

2. Le convenzioni, inoltre, al fine di misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni, devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini effettuate dalle amministrazioni interessate presso gli utenti.

TITOLO IV

PROMOZIONE, SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Art. 42.

Finalità

1. Con il presente titolo, la Regione si propone di promuovere, sostenere e consolidare il movimento cooperativo mediante interventi diretti a:

- a) stimolare la costituzione di enti cooperativi;
- b) incrementare lo sviluppo dell'attività degli enti cooperativi e la loro capacità imprenditoriale e produttiva;
- c) favorire il rafforzamento della professionalità e della specializzazione degli operatori;
- d) migliorare ed incrementare le attività di servizio volte al sostegno del movimento cooperativo.

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE,
DELLE PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI

Art. 43.

Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui al presente Capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative, delle piccole società cooperative e dei loro consorzi che:

- a) svolgano la propria attività in misura prevalente nel territorio della Regione;
- b) perseguano effettivamente le finalità di cui all'art. 2;
- c) risultino iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi;
- d) siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle norme statali in materia di cooperazione.

2. Per le piccole società cooperative gli importi massimi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Le società cooperative che abbiano goduto dei benefici di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 e che successivamente si trasformino in piccole società cooperative possono accedere ai medesimi benefici solamente trascorsi tre anni dalla data dell'atto di trasformazione.

4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente Capo.

Art. 44.

Modalità per l'ottenimento di contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente.

2. La domanda dev'essere corredata da apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicità con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.

3. Dal progetto deve risultare esattamente l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento, l'opportunità dell'operazione in ragione dell'attività svolta e della situazione di mercato, i tempi e i modi per la realizzazione degli obiettivi, l'incremento dell'attività propria derivante dall'iniziativa e gli effetti di tale incremento sul mercato e sull'occupazione.

4. Il progetto dev'essere commisurato alle effettive esigenze dell'impresa cooperativa, dev'essere corredata dal piano degli investimenti e dal piano finanziario relativo all'operazione per la quale si chiede il contributo e deve dimostrare la conformità dell'operazione rispetto all'oggetto e agli scopi statutari dell'ente cooperativo medesimo.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la modulistica per la formulazione della domanda ed i criteri applicativi per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo.

Art. 45.

Contributi per operazioni d'investimento di avvio attività

1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attività le spese sostenute o assunte, in data successiva all'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data d'iscrizione al medesimo registro, relative a:

- a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;
- b) acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchine, attrezzature, arredi, marchi, brevetti e automezzi e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

2. La Giunta regionale, per le operazioni di investimento di avvio attività di cui al comma 1, può erogare, fino all'importo massimo di lire 80 milioni, contributi a fondo perduto alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti all'albo regionale;
- c) iscritti alla sezione cooperazione mista, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura del triplo del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci alla data di presentazione della domanda e nel limite del settantacinque per cento delle spese ritenute ammissibili a finanziamento.

4. La Giunta regionale può, altresì, erogare, fino all'importo massimo di lire 50 milioni, contributi a fondo perduto per le operazioni di investimento di avvio attività alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi:

- a) sociali anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera b);
- b) iscritti alla sezione cooperazione mista, anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera c);
- c) di trasporto;
- d) di consumo.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci alla data di presentazione della domanda e nel limite del sessantasette per cento delle spese ritenute ammissibili a finanziamento.

Art. 46.

Contributi per nuovi investimenti

1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, relative a:

- a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;
- b) acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchine, attrezzature, arredi, marchi, brevetti ed automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

2. I nuovi investimenti devono essere destinati all'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati a:

- a) incrementi occupazionali;
- b) incrementi produttivi;
- c) ammodernamento dell'impresa o acquisizione di complessi aziendali.

3. I progetti di sviluppo devono essere finanziati anche da apposito incremento di capitale sociale e sono ammissibili a finanziamento se il rapporto tra il patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, sommato al nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato, e l'investimento complessivo previsto, dedotto il contributo regionale richiesto, è pari o maggiore di uno.

4. La Giunta regionale, per i nuovi investimenti di cui al comma 1, può erogare, fino all'importo massimo di lire 120 milioni, contributi a fondo perduto alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti all'albo regionale;
- c) iscritti alla sezione cooperazione mista, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura del triplo del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato dai soci e nel limite del settantacinque per cento delle spese ritenute ammissibili a finanziamento.

6. La Giunta regionale può, altresì, erogare, fino all'importo massimo di lire 80 milioni, contributi a fondo perduto per i nuovi investimenti di cui al comma 1, alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi:

- a) sociali anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera b);
- b) iscritti alla sezione cooperazione mista, anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera c);
- c) di trasporto;
- d) di consumo.

7. L'ammontare dei contributi di cui al comma 6 è determinato nella misura del doppio del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato dai soci e nel limite del sessantasette per cento delle spese ritenute ammissibili a finanziamento.

8. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute:

- a) successivamente alla data di approvazione del nuovo apporto di capitale sociale;
- b) nei trecentosessanta giorni che precedono la data di presentazione della domanda di contributo;
- c) entro due anni dalla data in cui la Giunta regionale approva la concessione del contributo.

Art. 47.

Contributi per spese di organizzazione aziendale

1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di lire 20 milioni, contributi a fondo perduto alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, di trasporto o iscritti alla sezione cooperazione mista, per le seguenti spese:

- a) di costituzione dell'ente cooperativo;
- b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per operatori;
- c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.

2. L'ammontare dei contributi non può superare l'ottanta per cento delle spese di cui al comma 1, lettera a), e il cinquanta per cento di quelle di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse a finanziamento se la domanda è presentata entro due anni dalla data di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi.

Art. 48.

Contributi in conto interessi

1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo annuo di lire 20 milioni, contributi in conto interessi alle società cooperative, alle piccole società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, di trasporto o iscritti alla sezione cooperazione mista, su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le spese derivanti da:

- a) esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
- b) esportazioni;
- c) importazioni di materie prime.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all'ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e del fatturato o del costo di acquisto dell'esercizio precedente derivanti, rispettivamente, dalle attività di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura del cinquanta per cento degli interessi passivi a carico dei soggetti beneficiari, con esclusione degli oneri accessori e delle relative spese.

4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione dei contributi in conto interessi.

Art. 49.

Capitale versato

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, sono considerati capitale sociale versato anche i conferimenti di beni mobili ed immobili con valore documentato, ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Art. 50.

Procedure

1. La domanda di ammissione ai contributi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 dev'essere presentata alla struttura competente con tutta la documentazione necessaria.

2. La struttura competente provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economica della struttura regionale competente in materia di valutazione e di controllo degli investimenti dell'assessorato regionale competente in materia di industria in merito ai progetti presentati. Le strutture suddette, dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, possono chiedere, in qualsiasi momento, ogni documentazione o precisazione aggiuntiva agli enti cooperativi interessati.

3. L'assessore regionale competente in materia di industria, sulla base dell'istruttoria e della valutazione suddetti, propone alla Giunta regionale l'approvazione o il diniego della concessione dei contributi.

Art. 51.

Vincoli e modalità di erogazione

1. Per beneficiare dei contributi di cui al presente Capo, gli enti richiedenti devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato, salvo il caso di dimostrate perdite di esercizio. Detti contributi non sono cumulabili con altri aiuti previsti allo stesso titolo da norme comunitarie, statali e regionali. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente cooperativo, all'atto della presentazione della domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli eventuali aiuti ricevuti nell'ultimo triennio, ovvero le domande presentate per ottenerli e che si trovano in fase istruttoria, specificandone la natura e la base giuridica.

2. L'ammontare dei benefici concessi a ciascun ente cooperativo ai sensi del presente Capo non può in alcun caso superare, in un triennio, il limite massimo indicato dalla disciplina comunitaria per l'applicazione del regime di aiuto *de minimis*. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso al medesimo ente cooperativo a titolo del regime di aiuto *de minimis*, sommato ai contributi richiesti ed ottenuti in base al presente Capo, non deve superare il limite massimo suddetto su un periodo di tre anni. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente cooperativo, all'atto della presentazione della domanda, deve assumersi l'impegno di rispettare il predetto limite di cumulo.

3. I beni mobili e immobili oggetto di finanziamento non possono, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture, essere alienati oppure destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa cooperativa per un periodo pari a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per gli immobili, a meno che, previa apposita istanza, non vi sia l'esplicita autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. L'erogazione dei contributi può avvenire anche in più soluzioni in misura proporzionale al grado di effettivo sostenimento delle spese indicate nei progetti e ritenute ammissibili a finanziamento, previa presentazione delle relative fatture, regolarmente quietanzate.

Art. 52.

Verifica e revoca dei contributi

1. La struttura competente può disporre, anche a campione, ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica del rispetto della corretta destinazione dei contributi erogati e della veridicità di quanto dichiarato. A tale scopo, i soggetti beneficiari dovranno consentire qualsiasi controllo che sia loro richiesto.

2. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente Capo o l'utilizzazione dei contributi in maniera non conforme alle finalità di cui al medesimo Capo, la Giunta regionale può, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria, disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso.

3. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla data del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi legali calcolati con riferimento a tutto il periodo in cui l'ente cooperativo beneficiario ha usufruito del contributo medesimo.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI AUSILIARI DELLA COOPERAZIONE

Art. 53.

Finanziamenti agli enti ausiliari della cooperazione

1. La Giunta regionale può erogare una sovvenzione annuale agli enti ausiliari per le seguenti attività:

- a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano;
- b) di diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;
- c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importo complessivo della sovvenzione di cui al comma 1 è stabilito in lire 400 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

Art. 54.

Ripartizione della sovvenzione

1. La sovvenzione annuale di cui all'art. 53 è ripartita come segue:

- a) una quota pari a lire 100 milioni in parti uguali;
- b) la quota restante in misura proporzionale al numero degli enti cooperativi aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, gli enti cooperativi che aderiscono contemporaneamente a più di un ente ausiliario sono considerati come non aderenti.

3. Gli enti ausiliari della cooperazione, per essere ammessi a beneficiare della sovvenzione annuale, devono presentare apposita domanda alla struttura competente unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione, riferita all'anno precedente, sullo svolgimento delle attività di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) programma di attività per l'anno in corso;
- c) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente degli enti cooperativi aderenti;
- d) bilancio di previsione o atto similare per l'anno in corso e l'ultimo bilancio o conto consuntivo approvato.

Art. 55.

Contributi per assistenza contabile, amministrativa e fiscale

1. La Giunta regionale può erogare agli enti ausiliari della cooperazione, nonché alle società cooperative convenzionate con gli enti suddetti, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di enti cooperativi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un importo massimo pari al trenta per cento delle spese effettivamente sostenute per le attività di cui al medesimo comma e sono erogati su presentazione di apposita domanda e della relativa documentazione giustificativa alla struttura competente.

3. L'importo complessivo del contributo è stabilito in lire 250 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la modulistica per la formulazione della domanda ed i criteri applicativi per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo.

Art. 56.

Finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale.

2. L'importo complessivo della sovvenzione di cui al comma 1 è stabilito in lire 100 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

3. Lo stanziamento annuale di cui al comma 2 è ripartito come segue:

- a) il venti per cento in parti uguali;
- b) l'ottanta per cento in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali è fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale.

4. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario, per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale, devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di agricoltura unitamente alla seguente documentazione:

- a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali è fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale;
- b) bilancio di previsione per l'anno in corso e rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Applicazione della normativa statale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58.

Disposizioni transitorie

1. Le eventuali disposizioni più favorevoli previste al Titolo IV si applicano anche ai progetti presentati nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo ammesso.

Art. 59.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi);

b) legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti);

c) legge regionale 7 aprile 1992, n. 17 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernente «Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti»);

d) legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi»);

e) legge regionale 4 maggio 1994, n. 15 [Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative)];

f) legge regionale 6 giugno 1994, n. 23 [Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti), già modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17].

Art. 60.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi delle leggi regionali numeri 16/1984, 80/1987, 17/1992, 20/1993, 15/1994 e 23/1994, ai capitoli 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540 e 46560 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e triennale 1998/2000, come di seguito rideominati, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. 44080 «Sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario»;

cap. 46440 «Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi»;

cap. 46460 «Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti»;

cap. 46480 «Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale»;

cap. 46500 «Sovvenzione annuale agli enti ausiliari della cooperazione»;

cap. 46520 «Spese per il funzionamento della commissione regionale per la cooperazione»;

cap. 46540 «Contributi in conto interessi a enti cooperativi su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito»;

cap. 46560 «Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi».

2. La quota degli utili d'esercizio ed il patrimonio residuo degli enti cooperativi di cui all'art. 30, comma 2, lettere a) e b), sono introitati sul capitolo 13550 (Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e triennale 1998/2000 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 sono iscritte al capitolo 72670 (Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e triennale 1998/2000 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 61.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 maggio 1998

VIÉRIN

98R0412

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1998, n. 13.

Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale», come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 30-bis della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 30-bis. (Cetri di formazioe professionale). — 1. Sino alla costituzione delle società consortili di cui all'art. 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere titolarità nella gestione delle attività di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali. È in ogni caso garantito il completamento delle attività formative di durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 maggio 1998

GHIGO

98R0508

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1998, n. 14.**Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 1998)

(Omissis).

98R0509

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 19 maggio 1998, n. 9.**

Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato CEE

1. In ottemperanza all'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il Presidente della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, ai sensi dell'art. 68-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 29 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea dei progetti di legge diretti a istituire o modificare aiuti alle imprese immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti commissioni consiliari, qualora concernenti regimi di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati al Presidente della Giunta regionale dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospeso sino alla conclusione dell'esame comunitario.

5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredata delle schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti di aiuto.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredata delle schede illustrative.

7. Le schede illustrative di cui al commi 5 e 6 sono compilate a cura della Direzione regionale competente in materia.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 maggio 1998

CRUDER

98R0502

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 15 aprile 1998, n. 21.**

Modifica della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 24 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 viene così modificata:

le parole «comma 2 dell'art. 9» vengono sostituite con le parole: «comma 1 dell'art. 9».

Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 viene così modificato:

le parole «anno 1997» vengono sostituite con le parole: «anno 1998».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 aprile 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 18 marzo 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 aprile 1998.

98R0520

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1998, n. 22.**Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 29 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Consiglio delle autonomie locali*

1. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale è istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza delle amministrazioni locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione.

2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte i presidenti dell'A.N.C.I. regionale, dell'U.R.P.T., e dell'U.N.C.E.M. regionale, nonché:

- a) i presidenti di Provincia;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia;
- c) 13 componenti i consigli comunali dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- d) 12 componenti i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) 2 presidenti di Comunità montane.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per la popolazione si considera quella risultante dall'ultimo censimento.

4. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.

Art. 2.*Modalità di elezione*

1. Le norme per la elezione dei membri di cui ai punti c), d), e), del comma 2 del precedente art. 1 sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede alla convocazione della seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 3.*Rinnovo e decadenza*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio regionale.

2. In relazione a quanto previsto al comma precedente, i componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana, di componente il Consiglio comunale, ovvero di Presidente di una delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica di Sindaco, di Presidente di Provincia per gli enti di cui alle lettere a) e b)

del comma 2 dell'art. 1, ovvero il nuovo Presidente di una delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. Per gli altri membri il regolamento di cui al precedente art. 2 stabilisce modalità e procedure per la sostituzione del membro dichiarato decaduto.

Art. 4.*Funzionamento*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto con criteri di rappresentanza di tutte le componenti del Consiglio stesso.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, e le procedure interne di funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio delle autonomie locali delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che hanno partecipato al voto, salvi i casi in cui la presente legge od il regolamento interno prescrivano una maggioranza qualificata.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

Art. 5.*Partecipazione alle sedute*

1. Il Presidente e i componenti la Giunta regionale, nonché i consiglieri regionali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali, secondo i principi dello Statuto regionale e con le modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 6.*Pareri*

1. Sulle proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali, ovvero tra enti locali e alla istituzione di enti regionali, è richiesto obbligatoriamente il parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere alla commissione consiliare competente indicata nella comunicazione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Fino allo scadere di tale termine la commissione consiliare non può esprimere il parere di competenza. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso si intende che il Consiglio delle autonomie locali non ritiene di esprimerne alcuno.

4. Sono altresì comunicate al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali di programmazione depositate in Consiglio regionale. Su di esse il Consiglio delle autonomie locali può formulare osservazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 7.*Strutture di supporto*

1. Per l'esercizio delle proprie competenze il Consiglio delle autonomie locali è assistito da apposito ufficio del Consiglio regionale, istituito ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Al predetto ufficio possono essere comandate unità di personale da parte degli enti locali.

2. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali fanno carico al bilancio interno del Consiglio regionale.

Art. 8.*Norma transitoria*

1. I membri del Consiglio delle autonomie locali istituito fino al termine dell'attuale legislatura regionale, di cui alle lettere c), d), e), del comma 2 dell'art. 1, sono designati dall'A.N.C.I. regionale, dall'U.R.P.T. e dall'U.N.C.E.M. regionale, scegliendoli tra i componenti i Consigli comunali e le Comunità montane, secondo criteri di rappre-

sentatività politica e tenendo conto della rappresentanza territoriale e istituzionale, con particolare riguardo ad una presenza equilibrata di donne e uomini.

2. I rappresentanti del sistema delle autonomie locali, designati e di diritto, sono nominati membri del Consiglio delle autonomie locali con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede entro quindici giorni dalla comunicazione, all'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

4. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno alle disposizioni della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 18 marzo 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 aprile 1998.

98R0521

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1998, n. 23.

Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 29 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La legge detta norme al fine di:

- favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole e a quelle di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale;
- favorire l'uso sostenibile del territorio tramite uno sviluppo agricolo, integrato con le risorse ambientali, sociali e storico-culturali.

2. In particolare, la legge disciplina un regime di aiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concessi per la:

- costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e potenziamento di quelle esistenti economicamente valide;
- costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per attività di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi della legge regionale n. 9/1997;
- riconversione delle produzioni agricole al «biologico».

Art. 2.

Programma attuativo

1. La Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla legge di bilancio e, in sede di prima applicazione entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge, delibera il programma attuativo annuale.

2. Il programma, nell'ambito dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge, costituisce lo strumento attuativo degli interventi previsti e disciplina le modalità di accesso alle procedure di aiuti e all'erogazione degli stessi.

Il programma, nella fase dell'erogazione degli aiuti, a parità di condizioni, dà priorità agli interventi presentati da imprenditrici. Nel caso di società di persone, associazioni e cooperative, il requisito di cui sopra si intende conseguito quando la metà dei soci è costituita da donne. Nel caso di società di capitali tale requisito si intende raggiunto quando il 51% dei voti e comunque un terzo (1/3) del capitale sociale sia detenuto da donne.

3. Il programma stabilisce altresì la tipologia degli interventi e la qualità delle dotazioni ammissibili a finanziamento.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Il regime di aiuti della legge è applicabile ai giovani in età compresa tra i 18 e 40 anni, in avanti «giovani», che svolgono le attività previste dalla legge nel territorio regionale.

2. Nel caso di esercizio di attività in forma associata devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) nel caso di società di persone e cooperative:

requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

detenzione da parte dei soci di cui al precedente alinea di almeno il 51% dei voti dell'assemblea nel caso delle cooperative;

b) nel caso di società di capitali:

capitale sociale interamente sottoscritto da persone fisiche;

requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

detenzione da parte dei soci di cui al precedente alinea di almeno il 51% dei voti in assemblea e comunque almeno un terzo (1/3) del capitale sociale;

c) nel caso di associazioni riconosciute:

requisito di età posseduto dalla metà dei soci e dal rappresentante legale;

prevalenza nell'oggetto sociale di svolgimento delle attività nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

3. I requisiti di età previsti dal presente articolo, devono sussistere al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di esercizio dell'attività in forma associata, le condizioni devono sussistere anche in occasione di sopravvenute variazioni.

4. A meno che non sia diversamente previsto, per «imprenditore agricolo» ai fini della presente legge, si intende la figura professionale iscritta all'albo degli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale n. 6/1994.

Art. 4.

Funzioni

1. Le Province e le Comunità montane, nei territori di loro competenza, svolgono le funzioni amministrative, relative agli aiuti previsti dalla presente legge secondo la disciplina ordinamentale vigente.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Capo I

**COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE AGRICOLE
E POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI**

Art. 5.

Cumulo degli aiuti

1. Il regime di aiuti del presente capo può essere cumulato con quello previsto dal Regolamento (CE) n. 950/1997 relativo al «Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole», ai sensi dell'art. 12, 2° comma del regolamento stesso.

Art. 6.

Costituzione e avviamento di nuove imprese agricole

1. Ai giovani che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova impresa agricola, o un nuovo settore di attività all'interno di una impresa agricola già esistente è concesso un contributo, in un'unica soluzione, per prestiti contratti per investimenti necessari all'avviamento delle attività agricole, diverse da quelle colturali e zootecniche. Il contributo può essere concesso, previo collaudo, a fronte degli investimenti realizzati. Eventuali acconti, fino ad un massimo del 75% del contributo, possono essere erogati previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

2. Le attività, che devono comunque essere direttamente connesse all'agricoltura ed all'ambiente, con le tradizioni culturali, storiche e produttive tipiche di quel territorio rurale ove si intendono svolgere, comprendono:

- a) piccolo artigianato connesso all'uso ed alla valorizzazione delle risorse locali del territorio;
- b) conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente rurale;
- c) esercizio di arti e mestieri antichi;
- d) divulgazione delle tipicità agroambientali, naturalistiche e ricreative dell'ambiente rurale;
- e) addestramento di animali da adibire ad uso di lavoro, di ricreazione e sportivo, nell'ambito dell'esercizio in proprio di attività agrituristiche o di servizio per imprese agricole e/o a carattere turistico ricreative.

3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile o sul totale dei prestiti contratti, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21 part. 2 del Regolamento (CE) n. 950/1997. In ogni caso il premio non può superare i 100 milioni di lire.

4. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione di un piano di attività predisposto dal richiedente che giustifichi gli investimenti ed individui gli obiettivi da conseguire.

5. Nel caso di costituzione nella forma di società o cooperativa, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soci al momento della presentazione della richiesta di aiuto, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 3, lettere a) e b).

Art. 7.

Tutoraggio e iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli

1. A pena di revoca del contributo, il beneficiario:

- a) si sottopone, per i tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto, al tutoraggio tecnico previsto dal sistema regionale dei Servizi di sviluppo agricolo;
- b) si iscrive, entro i due anni successivi all'erogazione dell'aiuto, all'Albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale n. 6/1994.

Art. 8.

Potenziamento delle imprese agricole esistenti

1. Al giovane imprenditore agricolo è concesso un contributo a fronte dei prestiti contratti per acquisto della proprietà di terreni agricoli in arrotondamento, con esclusione della formazione della proprietà coltivatrice.

2. Il contributo può essere concesso altresì a fronte di presentazione di contratti di affitto, regolarmente registrati ai sensi della legge n. 203/1982, che dimostrino la disponibilità di terreni in arrotondamento. Non sono ammissibili a finanziamento i contratti effettuati tra parenti e affini entro al II grado o di coniugi e conviventi, sia in regime patrimoniale di comunione che di separazione dei beni.

3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Regolamento (CE) n. 950/1997. In ogni caso il premio non può superare i 100 milioni di lire.

4. La spesa ammissibile sulla quale vengono applicate le percentuali di cui al precedente comma è costituita dall'ammontare dei prestiti contratti per l'acquisto, e, nel caso dell'affitto, dal valore attualizzato di 15 annualità del canone di affitto calcolato dall'Ente delegato competente per territorio in base ai valori medi dagli affitti agricoli di riferimento per ogni provincia in vigore al momento dell'erogazione del contributo.

5. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione di un piano predisposto dal richiedente, che evidenzi il miglioramento della produttività e della organicità dell'azienda agricola, derivato dall'intervento di arrotondamento.

6. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono cumulabili con il contributo di cui all'art. 6, pur rimanendo la priorità per le finalità in esso indicate.

7. Entro due anni dalla concessione del contributo, il beneficiario deve iscriversi alla II sezione e relativa sottosezione dell'Albo degli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale n. 6/1994.

Capo II

**COSTITUZIONE ED AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE E ASSOCIAZIONI
PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO PER L'AGRICOLTURA E DI SUPPORTO
AL TERRITORIO RURALE, E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/1997.**

Art. 9.

Regime di aiuto per le attività di servizio e di supporto

1. Ai giovani in qualità di imprenditori agricoli singoli o associati che costituiscono ed avviano un nuovo settore di attività all'interno di una impresa agricola già esistente, e alle società e associazioni riconosciute che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova impresa, nelle quali almeno il 50% degli associati rivesta la qualifica di imprenditore agricolo e che prevedano nell'assetto sociale lo svolgimento, in un ambito territoriale delimitato, di almeno una delle attività di cui al comma 4, è concesso un contributo, fino ad un massimo di 200 milioni di lire, per investimenti finalizzati allo svolgimento delle medesime.

2. A parità di condizioni, le domande presentate da chi dimostri di svolgere due o più delle attività di seguito riportate, sia statutariamente che attraverso adeguata documentazione, sono da ritenersi prioritarie.

3. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Regolamento (CE) n. 950/1997.

4. Le attività ricadenti nel regime di aiuto di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) manutenzione e salvaguardia del territorio rurale finalizzate all'ottimizzazione degli interventi, ivi compresi gli interventi di sistemazione ambientale di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 «Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola»;
- b) servizi per la valorizzazione delle produzioni, collegamento tra produzione e consumo, promozione dei consumi di prodotti agricoli provenienti da agricoltura biologica;

c) servizi per il miglioramento dell'offerta agrituristica attraverso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale rurale, nonché servizi agrituristici connessi all'accoglienza di portatori di handicap, disabili e di altre categorie con disagio sociale;

d) iniziative rivolte in particolare ai giovani in età scolare per la diffusione dei valori culturali legati alla storia dell'ambiente rurale;

e) attività per la tutela ed il miglioramento degli habitat favorevoli alla permanenza della risorsa faunistica autoctona e migratoria sul territorio.

5. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione del piano-programma delle attività e degli investimenti, con particolare riguardo alla qualità delle attività ed alla adeguatezza e coerenza degli investimenti.

6. Il piano programma comprende l'impegno del richiedente a proseguire le attività per almeno 3 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo a pena di revoca dello stesso.

7. Il contributo può essere concesso sia sulla base di prestiti contratti per la realizzazione degli investimenti contenuti del Piano-Programma, sia a collaudo degli investimenti realizzati. Eventuali acconti, fino ad un massimo del 75% del contributo, possono essere erogati previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

8. Allo scadere di ogni anno di attività, a seguito di verifica della corrispondenza tra il piano-programma e le attività svolte e gli investimenti realizzati, la garanzia di cui al precedente comma viene proporzionalmente ridotta.

9. L'aiuto non è cumulabile con quelli di cui al titolo II, capo I.

Art. 10.

Particolare regime per progetti di valorizzazione ex legge regionale n. 9/1997

1. Ai giovani che per la prima volta costituiscono ed avviano una nuova società o associazione riconosciuta, che presenti un progetto di valorizzazione economica, turistica e ambientale mediante gestione di complessi di beni agricolo forestali ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 recante «Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale», è concesso un contributo per investimenti finalizzati alla ristrutturazione dei beni ai fini dello svolgimento di almeno due delle attività di cui al comma 4 dell'art. 9. L'ammontare del contributo non può superare i 400 milioni di lire.

2. L'ammontare della percentuale di contributo, sul totale della spesa ammissibile, è applicabile nella misura del 35% innalzabile fino al 75% per le zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Regolamento (CE) n. 950/1997.

3. Il contributo è subordinato alla concessione della gestione o all'acquisizione del bene oggetto del progetto.

4. Si applicano le norme di cui ai commi 7 e 8 del precedente articolo.

5. L'aiuto non è cumulabile con quello di cui all'art. 9, né con qualsiasi altra misura di aiuto pubblico per la stessa tipologia di investimenti.

Art. 11.

Regime di aiuto alla riconversione

1. Ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati che si impegnano a riconvertire le produzioni agricole aziendali al «biologico» è concesso un contributo fino ad un massimo di 50 milioni di lire. Tale finanziamento viene corrisposto in base ai parametri di cui all'allegato «I».

2. Il contributo è ammissibile laddove la superficie interessata dalla riconversione costituisca almeno il 50% dell'intera superficie aziendale, le cui dimensioni minime sono riportate nell'allegato «I».

3. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di atto d'obbligo del beneficiario contenente l'impegno a riconvertire la produzione e a rispettare le norme vigenti per il regime di produzione «biologico», di cui al Regolamento CEE 2092/1991 e successive modificazioni, per almeno 5 anni dalla concessione del contributo a pena di revoca dello stesso. Il contributo viene erogato previa stipula di fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente al valore dell'aiuto concesso.

4. Il contributo è altresì revocato qualora il beneficiario non produca l'iscrizione alle apposite liste di produttore «biologico» come da normativa di riferimento.

5. Il contributo previsto dal presente articolo è cumulabile con quello di cui agli articoli 6 e 8.

6. Il contributo non è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla legge né con qualsiasi altro aiuto pubblico previsto per la stessa fattispecie e gli stessi terreni.

TITOLO III

CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Controlli

1. Le Province e le Comunità montane effettuano l'attività di controllo secondo le modalità prescritte dal Programma attuativo.

2. Le Province e le Comunità Montane dichiarano la decadenza dell'aiuto a seguito dell'accertamento di insussistenza dei requisiti per gli aiuti della legge.

3. Il programma attuativo disciplina le ulteriori fattispecie, oltre a quelle previste dalla legge, che comportano la revoca del contributo.

4. La decadenza e la revoca del contributo comportano la ripetizione del medesimo già erogato, maggiorato degli interessi legali.

Art. 13.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

(Omissis).

Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

ALLEGATO «I»

1. L'ammontare del premio per ogni azienda che si riconverte al «biologico» è rapportato ad ettaro di superficie interessata da riconvertire, frazionabile ai mille metri quadri approssimati per difetto e tipologia di coltivazione fino al raggiungimento di un importo massimo di 50 milioni di lire per azienda.

Tipologia di coltivazione in riconversione	Premio/Ha in L. x 1.000	Superf. max ammiss.a finanziam. Ha
a) Per le coltivazioni estensive cerealicolo-foraggiere destinate all'allevamento zootecnico	500	100
b) cereali e leguminose da granella per alimentazione umana (grano, farro, mais, avena, orzo, miglio, segale, riso, ecc. e grano saraceno, ceci, fagioli, lenticchie, fave, piselli, soia, ecc.	1.000	50
c) vite con un numero minimo di ceppi/Ha pari a 2.000; olivo con un numero minimo di 250 piante/Ha; fruttiferi con un numero minimo di 300 piante/Ha	2.500	20
d) colture orticole da pieno campo	5.000	10
e) coltura orticola intensiva	10.000	5

2. La superficie da riconvertire deve comunque rappresentare almeno il 50% della S.A.U. aziendale e la soglia minima ammissibile all'intervento è di un ettaro, raggiungibile complessivamente sommando le superfici coltivate di cui ai punti *a), b), c), d)* ed *e)*.

Nel caso l'azienda sia investita solo a colture orticole intensive di cui al punto *e)*, la superficie minima ammissibile è di 1.000 mq.

3. Per le aziende ricadenti in zone montane e svantaggiate ai sensi dell'art. 21, paragr. 2 del Regolamento (CE) 950/1997, la soglia minima ammissibile all'intervento si riduce del 50% ed il relativo premio; per ogni tipologia di coltivazione, è incrementato del 30%, fermo restando il tetto massimo dei 50 milioni di lire per azienda.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 aprile 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 novembre 1997.

Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge Regionale n. 91/1996 considerato altresì che è già scaduta col 15 aprile 1998 la proroga di ulteriori giorni trenta del termine per l'esame del provvedimento richiesta dalla Commissione U.E. con telex prot. 1400 del 5 marzo 1998.

98R0522

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, n. 24.

Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 dell'8 maggio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles

1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni comunitarie.

2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario; può altresì svolgere attività di sostegno

e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

3. La Giunta regionale provvede, in conformità alle disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, a costituire la struttura organizzativa dell'Ufficio e a definirne le attribuzioni.

4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione può convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Personale dell'Ufficio di collegamento - Trattamento economico

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'Ufficio di collegamento di cui all'art. 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità, da determinarsi con la deliberazione della Giunta di cui all'art. 1, comma 3, è quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, per competenza e cassa:

In diminuzione

Capitolo 50240 - Fondo di riserva per spese obbligatorie: L. 423.750.000;

Di nuova istituzione

Capitolo 02500 - «Spese per il funzionamento e le attività dell'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles» (legge regionale 28 aprile 1998, n. 24): L. 423.750.000.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1 si farà fronte, per gli esercizi successivi, con legge annuale di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 aprile 1998

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 marzo 1998 e vistata dal Commissario del Governo il 24 aprile 1998.

98R0523

REGIONE ABRUZZO

REGOLAMENTO REGIONALE 7 ottobre 1997, n. 5.

Regolamento delle norme disciplinari del personale della regione Abruzzo, area non dirigenziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina organicamente, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, successive modifiche e integrazioni, e, del C.C.N.L. di comparto sottoscritto il 6 luglio 1995, articoli 24, 25, 26 e 27, la tipologia delle sanzioni irrogabili, gli organi competenti, i procedimenti da seguire riguardo alle violazioni dei doveri del Personale dipendente della Regione Abruzzo, area non dirigenziale.

Art. 2.

Doveri del dipendente

Ferma restando la responsabilità, civile, penale, amministrativa e contabile stabilita dalle norme vigenti, il dipendente è tenuto a conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepo- nendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dipendente deve comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione Regionale ed i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando la legislazione regionale, le norme del Contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro, le disposizioni organizzative ed attuative impartite dagli Organi competenti, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme regionali anche a tutela del diritto dei terzi alla riservatezza ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino fornire tutte le informazioni cui questi abbia titolo nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti regionali attuativi della stessa, applicando le disposizioni della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione sostitutiva;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente della struttura di assegnazione;

f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psicofisico in periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo deve farne dimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non è però tenuto ad eseguire l'ordine quanto l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo: il rifiuto di adempimento deve essere formalizzato per iscritto;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione Regionale per ragioni che non siano di servizio;

n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso del personale ai locali della Regione e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee in locali non aperti al pubblico;

p) comunicare all'Amministrazione Regionale la propria residenza, che ai sensi delle vigenti disposizioni deve coincidere con la sede di servizio, e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisione o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri;

s) rispettare, ai sensi degli articoli 2094 e 2104 del Codice civile il vincolo gerarchico e relazionarsi con gli organi o strutture della Regione solo ed esclusivamente per il tramite della struttura in cui presta servizio.

Art. 3.

Sanzioni previste

1. Le violazioni, da parte del personale regionale, a qualunque titolo e con qualsiasi forma contrattuale operante presso gli uffici della Regione, dei doveri richiamati nell'art. 2 del presente regolamento, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa con importo non superiore a sei ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

Art. 4.

Valutazione delle circostanze

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, del presente articolo già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione e con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o dis-servizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione dei criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuti della stessa;

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o con terzi;

h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o con terzi;

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1971;

l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

m) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza di quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lettera a);

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somma o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso di trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrano grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro i superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

c) condanna passata in giudicato;

1) per delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

2) per gravi delitti commessi in servizio;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa conseguiva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti dei terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2, del Contratto collettivo nazionale dalla data di conoscenza della sentenza.

10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

11. Anche al fine della connessione di cui al precedente comma 8, l'Ufficio competente per il Procedimento Disciplinare può disporre la Costituzione di parte civile nel processo penale connesso.

Art. 5.

Procedure disciplinari

1. L'Amministrazione regionale, salvo in caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente nei termini e dai soggetti precisati nei successivi articoli e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

2. Gli eventuali provvedimenti adottati non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

3. Decorsi due anni dalla applicazione delle sanzioni disciplinari, non può tenersi conto ad alcun effetto della medesima (salvo i casi di licenziamento).

Art. 6.

Sanzioni di competenza dei dirigenti

1. I dirigenti del servizio, i dirigenti di ufficio, i direttori dei Centri regionali di formazione professionale ed i responsabili delle strutture autonome decentrate sono i soggetti competenti che nell'ambito delle rispettive strutture, possono comminare direttamente la sanzione del «rimprovero verbale» e del «rimprovero scritto» (censura), quando ritengano o abbiano indizi tali da far ritenere che un impiegato abbia commesso un fatto che possa dar luogo a tali sanzioni.

2. Quando la sanzione comminabile risulti essere il «rimprovero verbale», i dirigenti vi provvedano direttamente, non necessitando la contestazione scritta.

3. Trascorsi cinque giorni «lavorativi» dalla contestazione dell'addebito, il medesimo dirigente convoca - con atto scritto - il dipendente per sentirlo (a sua difesa).

4. L'impiegato può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa, la sanzione viene applicata dal dirigente del servizio, dell'ufficio ecc. nei successivi 15 giorni.

6. Copia dell'atto adottato viene trasmessa al dirigente del servizio personale ed è inserita nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 7.

Sanzioni di competenza del dirigente del servizio personale

1. Nel caso in cui il dirigente (di servizio, ufficio direttore di centro regionale formazione professionale, responsabile di struttura autonoma decentrata) ritenga che al fatto commesso sia applicabile una sanzione più grave del rimprovero «verbale» e «scritto» segnala entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto stesso al dirigente del servizio personale i fatti da contestare al dipendente per l'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento delle responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

3. Il dirigente del servizio personale - entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione - «contesta in forma scritta» al dipendente l'addebito e trascorsi ulteriori 5 giorni «lavorativi» convoca con «atto scritto» il dipendente per sentirlo in sua difesa.

4. L'impiegato può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5. Al dipendente, o su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il dirigente del servizio personale - sulla base degli accertamenti effettuati dal competente ufficio del servizio personale e delle giustificazioni addotte dal dipendente, assume le seguenti determinazioni:

a) ove ritenga che il comportamento tenuto dall'impiegato sia suscettibile di sanzione disciplinare, comunica all'interessato in forma scritta la sanzione risultante applicabile, prima di provvedere a comminarla. Trascorsi 5 giorni senza che il dipendente abbia chiesto il patteggiamento, commina la relativa sanzione (multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, licenziamento con o senza preavviso) «notificandola» all'interessato;

b) ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinariamente nei confronti dell'impiegato, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito, di cui al precedente comma 3.

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Art. 8.

Patteggiamento della sanzione

1. Il dipendente cui sia comunicata la sanzione applicabile può, prima che questa sia comminata, richiedere al dirigente competente che la stessa venga ridotta (sanzione immediatamente inferiore o ridotta nei termini di sospensione o ridotta nelle ore retributive).

2. Nel caso si addivenga a patteggiamento e riduzione della sanzione non è dato luogo ad impugnazione dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina.

3. La decisione in ordine al patteggiamento compete al dirigente del servizio personale, sentito il coordinatore del settore cui appartiene il dipendente.

4. Non è ammesso il ricorso al patteggiamento qualora al dipendente regionale venga inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per:

a) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

b) condanna passata in giudicato:

1) per delitti di cui all'art. 15, comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

2) per gravi delitti commessi in servizio.

5. Non è ammesso il ricorso al patteggiamento qualora al dipendente regionale venga inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per:

a) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essi affidati;

b) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

c) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;

d) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

Art. 9.

Collegio arbitrale di disciplina

1. Il Collegio arbitrale di disciplina ha sede nella città dell'Aquila ed è composto, ai sensi dell'art. 59 comma 8 del decreto legislativo n. 29 del 1993, da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un soggetto esterno scelto tra avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università.

2. I rappresentanti dell'Amministrazione (due titolari e due supplenti) sono sorteggiati per la prima e per la seconda composizione del Collegio tra una rosa di dieci nominativi (personale di ruolo in possesso del diploma di laurea) proposta dall'Amministrazione regionale mediante apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale (3 nominativi) e dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale (2 nominativi) previa pubblicizzazione dell'esigenza tra il personale interessato.

3. I rappresentanti dei dipendenti (due titolari e due supplenti) - anch'essi inquadrati nel ruolo organico della Giunta regionale o del Consiglio in qualifica non inferiore alla 8ª - sono sorteggiati per la prima e la seconda composizione del Collegio, tra i nominativi inseriti in una rosa di dieci unità, tre dei quali dipendenti del ruolo consiliare, designati tramite elezione diretta dai dipendenti della Giunta e del Consiglio, - ovvero se costituite dalle R.S.U. - con procedura fissata dalla Giunta regionale, settore personale e organizzazione, che assicuri speditezza e segretezza delle operazioni.

4. Nella prima applicazione della presente disciplina, ed al fine di addivenire al più presto alla costituzione del Collegio arbitrale, i rappresentanti dei dipendenti sono sorteggiati tra coloro che, possedendone i requisiti, presentino la propria candidatura alla nomina; a tal fine il servizio del personale della Giunta regionale pubblica sul B.U.R.A. apposito avviso, con modello di istanza, termini e modalità di presentazione.

5. Il Collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei componenti e di assegnazione dei procedimenti disciplinari in modo che ne sia garantita l'imparzialità.

6. Presidente e il suo sostituto sono scelti tra una rosa di sei nominativi indicati, di comune accordo, dai rappresentanti dei dipendenti e dell'Amministrazione tra una rosa di nominativi segnalati due per ciascuno dal Presidente del Tribunale dell'Aquila, dalle università di Stato dell'Abruzzo e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati dell'Aquila.

7. Il Collegio arbitrale dura in carica sei anni e i due componenti designati si alternano per tre anni alla presidenza del Collegio.

8. Per garantire la rotazione, i rappresentanti (titolari e supplenti) sono sostituiti ogni tre anni. La rosa dei dieci nominativi può essere integrata, qualora un candidato si dimetta o risulti incompatibile con la sua posizione.

L'incompatibilità dei singoli componenti del Collegio arbitrale può essere determinata da:

a) un interesse personale del componente nel procedimento o se l'impiegato che ha impugnato la sanzione sia debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se il componente abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi sia un'inimicizia grave tra il componente od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti del componente o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia l'autore.

9. In ogni caso i supplenti, pur se convocati, possono partecipare alle sedute solo in caso di assenza del relativo componente effettivo.

10. Le funzioni di segretario del Collegio arbitrale sono svolte da un impiegato regionale di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al servizio personale e designato dal dirigente del servizio personale.

11. Nella prima riunione il Collegio arbitrale di disciplina definisce le modalità del proprio funzionamento. La relativa regolamentazione è pubblicata sul B.U.R.A..

12. Ai componenti del Collegio arbitrale di disciplina competono, per ciascuna seduta, le seguenti indennità calcolate sulla base del valore medio degli onorari ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori legali in materia stragiudiziale, di cui alle tariffe forensi approvate con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585, pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1994, in vigore dal 1º aprile 1995:

L. 450.000 al presidente o al componente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni;

L. 250.000 agli altri componenti;

L. 125.000 ai componenti supplenti. In caso di partecipazione alla seduta il compenso è commisurato a quello dei componenti effettivi;

L. 125.000 al segretario. L'entità delle somme di cui sopra è automaticamente ed in pari misura aggiornata a seguito di modificazioni delle relative tariffe forensi.

Art. 10.

Collegio arbitrale unico

1. Fermo restando che il Collegio arbitrale di disciplina è unico per il personale della Giunta e del Consiglio, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Presidente della Giunta regionale e il Presidente di ciascun ente dipendente della Regione per il ricorso, in caso di necessità, all'unico Collegio istituito presso la Giunta regionale.

2. La convenzione stabilirà le modalità di funzionamento del collegio arbitrale unico, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

La Regione e ciascun ente dipendente potranno prevedere modalità di audizione dei rappresentanti degli enti, forme di assistenza e patrocinio nonché più precise e specifiche competenze degli organismi nel procedimento disciplinare.

Art. 11.

Impugnazione della sanzione dinanzi al collegio arbitrale di disciplina

1. Il dipendente cui sia stata comminata una sanzione può impugnarla entro 20 giorni dalla notifica dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina. L'impugnazione può essere effettuata anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. Fa fede la data di deposito e di acquisizione al protocollo del servizio del personale.

2. Sino alla pronuncia del Collegio arbitrale la sanzione resta sospesa.

3. Su istanza dell'interessato, da presentarsi al presidente del Collegio arbitrale di disciplina, ciascun componente della commissione stessa può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuni dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore.

4. Qualora sia ricusato il presidente del Collegio, questi trasmette al Presidente della Giunta regionale l'istanza ricevuta, nonché le proprie controdeduzioni; sulla ricusazione decide con provvedimento definitivo lo stesso Presidente della Giunta.

5. Qualora il ricusato sia un altro componente del Collegio, decide in via definitiva il presidente del Collegio.

6. Le istanze di ricusazione che riguardino comunque membri del Collegio arbitrale di disciplina devono pervenire al presidente del Collegio prima che abbia inizio la seduta nella quale è previsto dall'ordine del giorno l'esame del caso e devono essere inserite nel verbale della seduta stessa.

7. Il Collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni dall'impugnazione.

8. Il dirigente del servizio personale provvede - entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione - alla esecuzione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 12.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il dirigente del servizio personale, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 13.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con decreto del Presidente della Giunta regionale con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, di cui all'art. 25, commi 6 e 7 del contratto collettivo nazionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'art. 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 25, commi 8 e 9.

6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.

8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.

Art. 14.

Applicazione della nuova normativa disciplinare

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 ottobre 1997

FALCONIO

98R0456

REGOLAMENTO REGIONALE 4 novembre 1997, n. 6.

Legge regionale n. 48 del 10 luglio 1996 e legge regionale n. 6 del 27 gennaio 1997 - Regolamento di esecuzione (attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione ed utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Finalità

Con il presente regolamento la Regione dà attuazione alla legge regionale n. 48 del 10 luglio 1996 modificata dalla legge regionale n. 6 del 27 gennaio 1997, recante: «Norme per l'attivazione delle risorse necessarie alla costituzione, ristrutturazione, acquisizione ed utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo».

Art. 2.

Piano quinquennale

La Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 6/1997 approva il piano quinquennale previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 48/1996 contenente tra l'altro:

- 1) la ricognizione delle strutture esistenti adibite a pubblico spettacolo;
- 2) l'individuazione dei bacini di utenza delle attività dello spettacolo in rapporto al territorio ed al numero degli abitanti;
- 3) la localizzazione, dimensionamento e caratteristiche degli interventi necessari in relazione ai requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 48/1996;
- 4) l'indicazione delle priorità degli interventi privilegiando quelli tesi alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale degli edifici da adibire a pubblico spettacolo ed ordinando gli stessi secondo la percentuale di compartecipazione finanziaria a carico del comune proponente richiedente e/o di altri enti finanziatori, nonché, privilegiando l'acquisto ai fini della ristrutturazione in quei bacini di utenza sforniti di strutture adeguate alle esigenze del territorio e del numero degli abitanti.

Art. 3.

Soggetti interessati

I comuni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul BURA del piano di cui al precedente art. 2 - fa fede il timbro postale - devono inviare istanza di finanziamento, per accedere alle provvidenze richiamate all'art. 1, indicando, con sufficiente dettaglio, la natura tecnica dei lavori da effettuare, l'importo presunto degli stessi e l'eventuale quota a carico del richiedente e/o altri enti finanziatori.

Le suddette istanze devono essere indirizzate a:

Giunta regionale - Servizio promozione culturale - via Roio n. 12 - 67100 L'Aquila.

Art. 4.

Obblighi della Regione

La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva il piano degli interventi, su proposta del Comitato, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Documenti a completamento dell'istanza

Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza e della concessione del finanziamento, il soggetto beneficiario deve presentare:

- 1) progetto esecutivo dell'intervento che si propone ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;
- 2) certificazione di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Art. 6.

Obblighi degli enti beneficiari

I comuni, entro centottanta giorni dalla data di loro approvazione del progetto esecutivo, devono appaltare l'opera, sottoscrivere il contratto relativo e consegnare i lavori.

Art. 7.

Erogazione finanziamenti

La Regione, acquisita la comunicazione di effettivo inizio lavori e copia del contratto d'appalto dagli enti beneficiari, eroga agli stessi, con ordinanza del dirigente del servizio promozione culturale, le somme assegnate.

Art. 8.

Ulteriori adempimenti degli enti beneficiari

Entro novanta giorni dalla certificata data di ultimazione dei lavori, il comune interessato deve presentare:

- 1) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
- 2) relazione accessoria di collaudo dei rapporti tra ente concedente ed ente beneficiario.

Art. 9.

Perizie di varianti

Le perizie di variante sono disciplinate dall'art. 23 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, in quanto applicabile.

Art. 10.

Revoca finanziamenti

L'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 5, 6 e 8 del presente regolamento comporta la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme percepite con l'eventuale maggiorazione degli interessi legali maturati.

Art. 11.

Norma transitoria

Per gli anni 1997 e 1998 i termini per l'inoltro della domanda sono indicati all'art. 3. Per gli anni successivi le domande devono essere inviate — fa fede il timbro postale — entro il 31 ottobre.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 novembre 1997

FALCONIO

98R0457

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 maggio 1998, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 24 dell'11 maggio 1998)

(Omissis).

98R0518

DECRETO PRESIDENZIALE 16 marzo 1998, n. 8.

Regolamento concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane e/o della pesca, nonché ai consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale alla Regione Sicilia n. 25 del 16 maggio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 23;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34;

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 23;

Vista la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33;

Uditi i pareri n. 663 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nelle adunanze del 24 giugno e 7 ottobre 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 18 febbraio 1998;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, per il commercio, per l'artigianato e per la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati consorzi, costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali elencate nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni e sostituzioni ed espressamente classificate nel decreto assessoriale 11 febbraio 1997, n. 186, tra le piccole e medie imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo e tra le piccole e medie imprese della pesca, nonché ai consorzi costituiti esclusivamente tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia, tutti operanti nel territorio della Regione. Per piccola e media impresa si intende quella che abbia un numero di dipendenti non superiore a 50 e consegua un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU, oppure abbia uno stato patrimoniale di importo totale non superiore ai 10 milioni di ECU.

2. I benefici da erogare da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato Assessorato, in favore delle piccole e medie imprese aderenti ai consorzi sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati e di garanzie sui prestiti, sono ammessi a condi-

zione che l'impresa non benefici di agevolazioni che complessivamente considerate, determinino in capo alla stessa un beneficio economico, valutato in termini di «equivalente sovvenzione lorda attualizzata», non superiore nell'arco di un triennio a 100.000 ECU. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto qualificabile «de minimis», così come disciplinato dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, salvo non si tratti di aiuto approvato dalla CE. In questo caso il beneficio, ancorché qualificabile «de minimis», non va sommato.

Art. 2.

Statuti dei consorzi

1. Gli statuti e le successive eventuali modificazioni dei consorzi, che usufruiscono dell'integrazione regionale del fondo rischi, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e fa pesca e devono espressamente prevedere:

- a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
- b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può, comunque, superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa;
- c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
- d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
- e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;
- f) la partecipazione in seno al collegio dei sindaci di un sindaco effettivo designato dall'Assessorato;
- g) la trasmissione all'Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
- h) il versamento, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazione della Regione, in entrata del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3.

Richiesta di approvazione dello statuto e di integrazione del fondo rischi

1. L'istanza, in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata all'Assessorato.

2. L'istanza deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
- numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
- elencazione degli istituti di credito convenzionati;
- oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata e importo del contributo richiesto calcolato tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 4, comma 2;
- descrizione della finalità del fondo rischi;
- elenco della documentazione a corredo.

3. L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- b) nel caso in cui la composizione degli organi sociali fosse diversa da quella risultante nell'atto costitutivo, copia autentica del verbale di assemblea, munita degli estremi di deposito presso il registro delle imprese, dal quale risulti la composizione di tali organi;
- c) elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare dell'impresa, nella quale si attesti che il

titolare stesso non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, nonché, che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1 comma 1; in tale elenco per ciascuna impresa deve essere indicato:

- 1) l'esatta denominazione dell'impresa e la sua sede;
- 2) l'importo della quota sociale sottoscritta;
- 3) l'importo di contribuzione al fondo rischi;
- 4) l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;
- d) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ciascuna impresa associata al consorzio che concorra all'impinguamento del fondo rischi;
- e) certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio;
- f) certificato generale del casellario giudiziale dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore del consorzio;
- g) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale dovrà risultare l'importo depositato e il numero del conto intrattenuto presso il medesimo istituto;
- h) copia autentica delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e/o con le società di locazione finanziaria;
- i) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non sono in corso procedure concorsuali;
- l) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
- m) autocertificazioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 rese, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dal legale rappresentante del consorzio, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio e dal direttore del consorzio;
- n) qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio.

4. Nel caso in cui il consorzio abbia già beneficiato dell'integrazione del fondo rischi e richieda, a causa di modifiche intervenute, l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lettere a), b), e), f), i), l), m), n), del precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 4.

Costituzione fondi rischi

1. I consorzi costituiscono fondi rischi separati a garanzia delle seguenti operazioni:

- cessione crediti commerciali;
- locazione finanziaria per investimenti ad innovazione tecnologica;
- credito di esercizio.

2. L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto globalmente ed effettivamente versato per tale fine dai soci in ciascun fondo e, comunque, entro i limiti stabiliti in atto in lire 2.000 milioni dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; non sono computabili, per la determinazione della integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.

3. Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale, devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione. Per gli interessi maturati sui fondi rischi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporre la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità.

Art. 5.

Erogazione contributi per concorso sugli interessi

1. L'istanza, in bollo, con firma autenticata del legale rappresentante, intesa ad ottenere l'erogazione da parte della Regione dei contributi per concorso sugli interessi deve essere presentata all'Assessorato.

2. L'istanza deve contenere:

dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;

denominazione, sede, data di costituzione, codice fiscale e/o partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;

numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;

oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata, periodo di riferimento e importo complessivo del contributo richiesto, importo del contributo per singolo istituto di credito convenzionato;

elenco della documentazione a corredo.

3. L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio;

c) certificato generale del casellario giudiziale dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore del consorzio;

d) dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui ciascuna impresa interessata attesti di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco dell'ultimo triennio, la somma di 100.000 ECU; contestualmente, il titolare dell'impresa deve dichiarare di non avere riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedura per fallimento o concordato preventivo, nonché che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1, comma 1;

e) copia autentica delle deliberazioni effettuate in sede consorziale relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;

f) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del consorzio non sono in corso procedure concorsuali;

g) bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;

h) qualora il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa, certificato aggiornato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio.

4. Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione crediti commerciali, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, una certificazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati.

5. Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, la certificazione della società di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato.

6. Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, occorre allegare, oltre la documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i

tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

denominazione e sede dell'istituto di credito;

denominazione del consorzio convenzionato;

estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;

periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;

bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.

7. Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:

denominazione e sede dell'impresa;

ammontare del finanziamento concesso;

data di concessione del finanziamento;

tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;

numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;

numero della rata attuale;

importo della rata;

quota capitale rimborsata;

totale capitale rimborsato;

quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;

contributo regionale.

8. Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato concernente l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere riportati i seguenti:

denominazione e sede dell'impresa;

ammontare del finanziamento concesso;

data di concessione del finanziamento;

tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;

quota di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;

quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;

contributo regionale.

9. Il tasso di riferimento delle operazioni creditizie, di cui al presente articolo, non dovrà superare, in relazione a particolari situazioni locali, per più di due punti il prime-rate periodicamente stabilito dall'ABI (Associazione bancaria italiana).

10. I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie, i contributi per cessione di crediti commerciali e i contributi per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica vanno riversati ai singoli soci ed, in quanto tali, devono risultare esposti in appositi conti del conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi dovrà essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare le relative dichiarazioni fiscali.

11. Gli elenchi e i tabulati di cui al presente regolamento potranno essere trasmessi all'Assessorato oltre che sotto forma di documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.

Art. 6.

Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

1. Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, per cessione di crediti commerciali e per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, nonché le istanze di integrazione del fondo rischi devono pervenire all'Assessorato, con plico raccomandato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni stesse. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In sede di prima applicazione del presente regolamento le istanze devono pervenire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

2. L'Assessorato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'eventuale documentazione integrativa, da richiedere entro lo stesso termine, comunica al consorzio l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio competente. Entro lo stesso termine viene data comunicazione al consorzio dell'eventuale irricevibilità dell'istanza, precisandone le motivazioni.

3. Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.

4. La concessione del contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, per cessione di crediti commerciali e per locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, nonché l'integrazione del fondo rischi è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Nel caso che lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo del bilancio della Regione, non sia sufficiente a soddisfare le istanze pervenute, si procederà alla ripartizione dei fondi in maniera proporzionale agli importi ritenuti ammissibili a finanziamento per ciascun consorzio.

Art. 7.

Consorzi di garanzia fidi costituiti tra i soggetti di cui alle lettere b) e c), art. 1 della legge regionale n. 34/1991

1. Dei consorzi di garanzia fidi che intendano usufruire delle agevolazioni a favore dei propri associati previste dall'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dovranno esclusivamente fare parte, in qualità di soci beneficiari di agevolazioni creditizie, i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della citata legge regionale n. 34/1991.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il regolamento emanato con D.P. 26 agosto 1995, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 dell'11 novembre 1995.

Art. 9.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 16 marzo 1998.

DRAGO

Assessore regionale per il commercio, l'artigianato e la pesca
BENINATI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 1998.

Registro n. 1, Atti del governo, foglio n. 147.

(98.19.1019)

98R0519

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
---	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 9 8 *

L. 3.000